




COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

REPUBBLICA ITALIANA

Rep.n° 2583



CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI DISPLAY A LED

Tra i signori:

- Ennio FILIPPETTO, nato a Istrana (TV) il 11/05/1955, residente a Trevignano (TV) in via Ortigara 24 - C.F. FLPNNE55E11E373N che interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore Speciale munito di poteri di legale rappresentanza della ditta ABACO S.p.A. con sede legale in Padova (PD) via Fratelli Cervi 6, capitale sociale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/zerzero) interamente versato (Codice Fiscale e Partita IVA 02391510266) – PEC: info@cert.abacospa.it – di seguito indicato come **COMODANTE**;
- Mario FAVARO, nato a Bassano del Grappa (VI) il 28/05/1962, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di e Capo Settore affari generali e quindi in nome e per conto del Comune di Crocetta del Montello (TV), Codice Fiscale 00449960269 – PEC protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it – di seguito indicato come **COMODATARIO**;

PREMESSO CHE

- a) la ditta ABACO S.p.A. opera nell'ambito dei servizi in concessione o a supporto delle Pubbliche Amministrazioni nel settore dei tributi locali;
- b) la ditta ABACO S.p.A., nell'ambito dello svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni per gli Enti/Comuni clienti, sta sperimentando l'utilizzo di pannelli a tecnologia Led;
- c) la ditta ABACO S.p.A. è concessionaria per il Comune di Crocetta del Montello (TV) della concessione dell'accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni (contratto n. rep..XXX del XXX) con scadenza fissata al 31/12/2019;
- d) la ditta ABACO S.p.A., nell'ambito del predetto contratto, si è impegnata a consegnare al Comune di Crocetta del Montello (TV) n. 1 display a tecnologia Led;
- e) Le predisposizioni strutturali, elettriche e telematiche sono state concordate preventivamente tra le parti, in maniera tale da rispettare i requirements richiesti dal comodante;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

ABACO S.p.A. concede in comodato al Comune di Crocetta del Montello (TV), come sopra rappresentato, perché se ne serva per l'uso consentito per destinazione, il seguente bene:

- N° 1 Display 2,56x1,28 mt SMD P8 mm full color risoluzione 320x160 pixels complete di struttura portante e software per l'inserimento dei messaggi.

All'atto della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visionato il bene e di averlo trovato in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.



Art. 2 – COMPITI DEL COMODANTE

Competono ad ABACO S.p.A. le seguenti attività e prestazioni:

1. Installazione del display;
2. Concessione in uso del software "standard" di gestione dei contenuti (eventuali configurazioni ad hoc o risoluzioni di problematiche causate da software di terze parti o dall'infrastruttura informatica del comodatario restano di competenza del comodatario);
3. Messa in funzione del display;
4. Manutenzione straordinaria del display in caso di interventi ritenuti necessari ed urgenti, ad esclusione degli interventi dovuti a seguito di atti e/o azioni compiute direttamente o indirettamente dal comodatario. La manutenzione comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la sostituzione delle parti non più funzionanti del display, la riparazione delle parti strutturali danneggiate, l'intervento in loco con tecnici specializzati, la disinstallazione display, trasporto alla sede di riparazione e sua reinstallazione.

Art. 3 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL COMODANTE


Il comodatario potrà chiedere al comodante le seguenti ulteriori prestazioni aggiuntive che saranno meglio definite con separato atto integrativo al presente:

1. Tele-gestione del display: segnalazione automatica ad un referente del comodatario dell'anomalia riscontrata dal sistema di diagnostica in dotazione al display; tale sistema consente di avere l'immediata segnalazione in modo da poterne richiedere subito il ripristino del corretto funzionamento;
2. Manutenzione ordinaria preventiva del display con verifica e pulizia in loco con cadenza programmata semestrale;
3. Manutenzione straordinaria del display, su chiamata, a seguito di atti e/o azioni compiute direttamente o indirettamente dal comodatario;
4. Gestione della messaggistica: predisposizione delle immagini e/o video messaggi da inserire nel display, compresa l'animazione, sulla base del materiale fornito dal comodatario.

Art. 4 – COMPITI DEL COMODATARIO

Il comodatario si obbliga a quanto segue:

1. L'individuazione del sito di installazione del display;
2. Gli eventuali oneri necessari all'adeguamento delle predisposizioni strutturali, elettriche e telematiche ai requirements richiesti dal comodante per la corretta e completa installazione del display nel sito individuato di cui al punto precedente;
3. La richiesta delle necessarie autorizzazioni all'installazione agli organi competenti, compresi relativi oneri e spese per perizie, collaudi e dichiarazioni di staticità o quant'altro necessario in base alla legislazione vigente;
4. Calcoli strutturali e realizzazione delle opere richieste per l'installazione a terra del display e le relative strutture portanti (plinto, tirafondi, ecc.);
5. La richiesta e la realizzazione degli allacciamenti alle utenze elettriche, telefoniche e telematiche;
6. Gli oneri di esercizio relativi alle predette utenze;
7. Eventuali altri oneri dovuti a terze parti (canoni, tributi, concessioni, ecc.);
8. Le spese di manutenzione ordinaria (se non affidata al comodante);



9. Le spese di manutenzione straordinaria e ripristino di eventuali anomalie sostenute per il buon funzionamento del bene, a seguito di atti e/o azioni compiute direttamente o indirettamente dal comodatario;
10. La gestione dei messaggi (se non affidata al comodante);
11. Eventuali configurazioni ad hoc del software di gestione dei messaggi o risoluzioni di problematiche causate da software di terze parti o dall'infrastruttura informatica del comodatario.

Alla scadenza del contratto, le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite dal comodatario al bene resteranno acquisite da parte del comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.

Il comodatario è costituito custode dell'impianto.

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, senza il preventivo consenso espresso del comodante e previa consegna al comodante di copia del contratto/accordo siglato dal comodatario con il terzo.

Art. 5 - DURATA

La durata è fissata a tempo determinato: dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino alla scadenza del contratto di concessione in essere tra le parti di cui alla premessa c), fatte salve fin d'ora eventuali possibilità di rinnovo, contestuali alla reiterazione del contratto di concessione principale od eventuali cause di recesso anticipato.

E' escluso il tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire il bene oggetto del presente contratto, nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e fatta salva l'eventuale facoltà di riscatto del bene da parte del Comodatario, previo riconoscimento al Comodante del valore residuo commerciale.

Il comodante potrà recedere dal presente contratto in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo richiesta inviata al comodatario con PEC, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso per la restituzione del bene concesso in comodato.

Art. 6 - COMUNICAZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI

ABACO S.p.A. elegge il proprio domicilio presso la sede amministrativa in Montebelluna (TV) in via Risorgimento 91. Il Comune elegge il proprio domicilio nella propria sede legale. Ogni successiva variazione di domicilio dovrà essere comunicata con PEC.

Si conviene altresì, che ogni comunicazione avente rilevanza ai fini della presente convenzione dovrà essere inviata mediante PEC.

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto di cessione del contratto a terzi. Il comodatario potrà servirsi del bene solo per l'uso determinato dal presente contratto.

In caso contrario il contratto sarà risolto di diritto ed il comodante potrà richiedere immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

Art. 8 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE CONTROVERSIE



Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile.

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crocetta del Montello, li 21.03.2015

ABACO S.p.A.

ABACO S.p.A.
Sede Legale: Via F.lli Cervi, 6
35129 PADOVA (PD)
C.F. e P. IVA e R.I. 02391510266

Comune di Crocetta del Montello (TV)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Letto, approvato e sottoscritto.

Crocetta del Montello, li 31.03.2015

ABACO S.p.A.

ABACO S.p.A.
Sede Legale: Via F.lli Cervi, 6
35129 PADOVA (PD)
C.F. e P. IVA e R.I. 02391510266

Comune di Crocetta del Montello (TV)